

GESTIONE DELLO STAGE

Le parti riconoscono le linee guida sugli stage della “Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone”, del 10 marzo 2016. Ad integrazione di esse, e nell’ottica di una gestione più funzionale alle esigenze, si precisano i seguenti aspetti:

- 1) Definizione di stagista e stage
 - Lo stagista è uno studente delle scuole superiori, dell’università.
 - Lo stage è un percorso di sviluppo di competenze professionali da svolgersi all’interno di una organizzazione aziendale.
- 2) Criteri di accesso
 - Studenti delle scuole superiori o universitarie.
 - Laureati o diplomati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;

Eventuali casi che superano i 12 mesi possono essere presi in considerazione inviando preventivamente una formale richiesta di valutazione al segretario della commissione paritetica comprendente:

- un CV dettagliato riportante le date precise delle formazioni e delle esperienze professionali effettuate;
- una lettera di motivazione dell’azienda;
- la copia del contratto di stage in essere (per richieste di prolungo della durata dello stage).

Il segretariato della commissione paritetica decide, in accordo con la paritetica, entro un termine indicativo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

3) Contenuti del progetto Formativo

- Il percorso di sviluppo deve prevedere degli obiettivi formativi specifici e una modalità di monitoraggio e valutazione degli stessi;
- Identificazione del tutor funzionale che accompagni lo stagista nello sviluppo delle competenze professionali;
- Stesura di un documento attestante il percorso concordato e sottoscritto dalle parti;
- Compilazione di un documento finale di valutazione a cura del tutor funzionale;
- Stesura dell'attestato finale della direzione o ufficio preposto

4) Aspetti contrattuali

- Durata dello stage massimo 12 mesi effettivi di lavoro, rinnovabile 1 volta all'interno del periodo. Esiste la possibilità di estendere il periodo inviando formale richiesta al segretario il quale valuterà con la commissione paritetica se esistono i presupposti per autorizzarlo. Requisito minimo per accordare l'estensione è l'aumento dell'indennità a chf. 1'500 mensili.
- Durata massima del lavoro secondo CCL, non sono concesse ore straordinarie;
- Interruzione dello stage è prevista per entrambe le parti con un preavviso di due settimane;
- Indennità mensile minima pari a quella prevista per una persona in formazione quale impiegato di commercio AFC nelle aziende di logistica e spedizioni internazionali al 3° anno (1'200 chf. per 2016).

La Commissione paritetica analizzerà una volta all'anno i dati raccolti dal suo segretariato relativi al numero di stage effettuati per azienda, alla loro remunerazione e durata, al fine di monitorarne l'effettivo utilizzo da parte delle aziende.

Lugano, 20 settembre 2016.

“In vigore dal 1° ottobre 2016, sostituisce le altre disposizioni in vigore sugli stage”